

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

39.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 25 MARZO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUADALUPI

## INDICE

|   | PAG.               |   | PAG.     |
|---|--------------------|---|----------|
| <b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):  |                    | BIRINDELLI . . . . .  | 455      |
| Istituzione presso il Ministero della difesa del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica ( <i>Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato</i> ) (2419-B) . . . . .                                | 451                | ORLANDO . . . . .   | 455      |
| PRESIDENTE . . . . .  | 451, 452, 453, 454 | RADI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . . | 455      |
| ANGELINI . . . . .  | 454                | VAGHI, <i>Relatore</i> . . . . .                              | 454, 455 |
| BIRINDELLI . . . . .  | 452                | <b>Votazione segreta:</b>                                     |          |
| CAIATI . . . . .  | 452                | PRESIDENTE . . . . .  | 456      |
| DE MEO, <i>Relatore</i> . . . . .   | 452                |   |          |
| RADI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .   | 453                |   |          |
| SAVOLDI . . . . .   | 452                |   |          |
| VENEGONI . . . . .  | 452                |   |          |
| <b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):   |                    |   |          |
| SOBRERO e VAGHI: Modifiche all'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (3321) . . . . . | 454                |   |          |
| PRESIDENTE . . . . .  | 454, 455, 456      |   |          |
| ANGELINI . . . . .  | 455, 456           |   |          |

La seduta comincia alle 10.

D'AURIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Istituzione presso il Ministero della difesa del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica (Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2419-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione presso il Ministero della difesa del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1975

medica », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 ottobre 1973, modificato dalla nostra Commissione nella seduta del 5 giugno 1975, modificato dalla IV Commissione del Senato nella seduta del 12 febbraio 1975.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali, la V Commissione bilancio e la XIV Commissione igiene e sanità hanno espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole de Meo.

DE MEO, *Relatore*. Sarò brevissimo perché il disegno di legge è stato già ampiamente esaminato dopo la prima trasmissione dal Senato, ove ha subito ulteriori modifiche, precisamente agli articoli 3 e 6. Le modifiche all'articolo 3 riguardano la soppressione del comma b) e la modifica del comma a); all'articolo 6 la decorrenza è fissata dal 1975 invece che dal 1974.

Ritengo che il disegno di legge, nella nuova stesura, meriti l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VENEGONI. Ribadisco, riguardo all'articolo 2, l'esigenza già da noi avanzata che laddove si prevedono i titoli per acquisire la qualifica non si faccia riferimento al possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, ma solo al diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria. Questo criterio è infatti ribadito negli altri articoli, ove non si richiama mai il possesso del diploma di istruzione secondaria.

La seconda osservazione riguarda la tabella parametrata che si è voluto lasciare inalterata, mentre noi torniamo a ribadire l'esigenza che quando si svolgono eguali mansioni si devono avere eguali retribuzioni. Insistiamo quindi perché siano eliminate le discriminazioni derivanti dalla tabella.

Per queste ragioni il gruppo comunista preannuncia che si asterrà in sede di votazione di questo disegno di legge se non saranno apportate le modifiche richieste.

BIRINDELLI. Nel secondo paragrafo dell'articolo 3 si stabilisce un criterio di scelta in base al quale è selezionato il personale. La dizione è la seguente: « Sulle domande provvede il ministro della difesa, sentito il

consiglio di amministrazione », espressione, quest'ultima, che mi sembra troppo generica e che propongo di sostituire con la seguente formulazione: « Sulle domande provvede il ministro della difesa in aderenza alla graduatoria di merito compilata dal consiglio di amministrazione per gli impiegati civili, nei limiti dei posti di organico fissati per ciascuna qualifica.

PRESIDENTE. Pur apprezzando il merito della sua proposta di eventuale emendamento, devo farle osservare che, in base all'articolo 70 del regolamento, in questa sede possiamo discutere ed emendare il disegno di legge solo là dove il Senato abbia a sua volta apportato delle modificazioni.

CAIATI. Preannuncio il mio voto favorevole a questo provvedimento, sottolineando come il relatore abbia esaurientemente illustrato e giustificato le modificazioni apportate dal Senato.

Per quanto riguarda l'articolo 3, credo non ci dovrebbe preoccupare il fatto di approvarlo integralmente, riferendosi esso alla prima formazione del ruolo della carriera esecutiva previsto all'articolo 1, e non potendo non tener conto di situazioni già esistenti da cui trarre elementi che devono passare nel ruolo che si va costituendo. Data la complessità della materia e le difficoltà tecniche del settore, è senz'altro utile un titolo di studio adeguato.

Per quanto riguarda l'allineamento dei coefficienti, bisogna tener conto del fatto che in alcuni reparti di una certa importanza i tecnici di radiologia sono più di uno, per cui una diversificazione di responsabilità rientra nella logica delle cose, e risponde all'esigenza del settore.

Pertanto, pur sottolineando come il provvedimento sia tardivo, e come ancora indirizzi specifici debbano essere assunti in merito, esprimerò — ripeto — il mio voto favorevole affinché il disegno di legge venga approvato nel testo emendato dal Senato.

SAVOLDI. Condivido le ragioni espresse dal relatore, ed auspico che il disegno di legge venga prontamente approvato nel testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1975

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Date le difficoltà in cui si dibatte il servizio sanitario per la carenza di tecnici che possano assicurare il funzionamento dei gabinetti radiologici, sottolineo l'urgenza dell'approvazione del provvedimento nel testo modificato dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate. Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

### ART. 3.

Alla prima formazione del ruolo della carriera esecutiva previsto dall'articolo 1 si provvede, nel seguente ordine di precedenza:

a) mediante trasferimento, nella qualifica corrispondente, degli impiegati di ruolo organico delle carriere esecutive del Ministero della difesa in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli stabilimenti o enti militari sanitari, che siano muniti di diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica;

b) mediante inquadramento, nella qualifica di assistente tecnico principale, del personale di ruolo della carriera ausiliaria e di quello operaio del Ministero della difesa in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso stabilimenti o enti militari sanitari, che siano muniti del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica ed abbiano, nel ruolo di provenienza, maturato il titolo a partecipare ai concorsi previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

c) mediante inquadramento, nella qualifica iniziale, del personale di ruolo della carriera ausiliaria, del personale non di ruolo e di quello operaio del Ministero della difesa in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano in possesso del diploma indicato alla lettera a), anche se sprovvisti del titolo di studio previsto dall'articolo 2.

Il trasferimento e l'inquadramento sono disposti a domanda degli interessati, da presentare entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge. Sulle domande provvede il ministro della difesa sentito il consiglio di amministrazione per gli impiegati civili, nei limiti dei posti di organico fissati per ciascuna qualifica.

Gli impiegati trasferiti conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita, prendendo posto secondo l'ordine del ruolo di provenienza. In caso di pari anzianità di qualifica l'ordine di precedenza è determinato secondo le norme dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686.

Il personale di cui alla lettera b) è collocato nel nuovo ruolo nel seguente ordine: impiegati di ruolo della carriera ausiliaria, operai; il personale di cui alla lettera c) è collocato nel nuovo ruolo nel seguente ordine: impiegati di ruolo della carriera ausiliaria, impiegati non di ruolo, operai. Nell'ambito di ciascuna categoria, si applicano i criteri indicati nel precedente comma.

La IV Commissione del Senato lo ha così modificato:

### ART. 3.

Alla prima formazione del ruolo della carriera esecutiva previsto dall'articolo 1 si provvede, nel seguente ordine di precedenza:

a) mediante trasferimento, nella qualifica corrispondente, degli impiegati di ruolo organico delle carriere esecutive del Ministero della difesa in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso stabilimenti o enti militari sanitari, che siano muniti del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica;

b) mediante inquadramento, nella qualifica iniziale, del personale di ruolo della carriera ausiliaria, del personale non di ruolo e di quello operaio del Ministero della difesa in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano in possesso del diploma indicato alla lettera a), anche se sprovvisti del titolo di studio previsto dall'articolo 2.

Il trasferimento e l'inquadramento sono disposti a domanda degli interessati, da

presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sulle domande provvede il ministro della difesa sentito il consiglio di amministrazione per gli impiegati civili, nei limiti dei posti di organico fissati per ciascuna qualifica.

Gli impiegati trasferiti conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita, prendendo posto secondo l'ordine del ruolo di provenienza. In caso di pari anzianità di qualifica l'ordine di precedenza è determinato secondo le norme dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686.

Il personale di cui alla lettera *b*) è collocato nel nuovo ruolo nel seguente ordine: impiegati di ruolo della carriera ausiliaria, operai. Nell'ambito di ciascuna categoria, si applicano i criteri indicati nel precedente comma.

ANGELINI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 4 e 5 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

#### ART. 6.

All'onere annuo derivante dalla presente legge si fa fronte con i normali stanziamenti del capitolo n. 1601 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1974 e dei corrispondenti capitoli dei successivi esercizi finanziari.

La IV Commissione del Senato lo ha così modificato:

#### ART. 6.

All'onere annuo derivante dalla presente legge si fa fronte con i normali stanziamenti del capitolo n. 1601 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1975 e dei corrispondenti capitoli dei successivi esercizi finanziari.

ANGELINI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Senato.

(È approvato).

La tabella non è stata modificata.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### Discussione della proposta di legge: Sobrero e Vaghi: Modifiche all'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (3321).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sobrero e Vaghi: « Modifiche all'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

L'onorevole Vaghi ha facoltà di svolgere la relazione.

VAGHI, *Relatore*. Si tratta di una proposta di legge che non comporta onere finanziario, come ha sottolineato la V Commissione bilancio, e che tende a sanare la situazione abnorme che si è venuta a creare nei confronti di quegli ufficiali che, superati i corsi presso la scuola di guerra, non hanno potuto fruire dei relativi benefici a seguito di una particolare decisione del Consiglio di Stato (una decisione cioè su ricorso singolo, precisamente la n. 499).

Il provvedimento interessa, ovviamente, gli ultimi corsi della scuola di guerra; è stato detto che si tratta dei corsi nn. 95 e 96, mentre io ho potuto rilevare che anche il corso n. 94 è interessato a questo provvedimento. A tal fine presenterò un emendamento all'articolo 2 diretto ad anticipare la decorrenza degli effetti (sempre ai soli fini giuridici) dal 1° luglio 1973 al 1° giugno 1972.

Con questa precisazione invito i colleghi a dare il loro voto favorevole a questo provvedimento.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1975

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**BIRINDELLI.** La proposta di legge appare fondata a seguito della interpretazione che l'Amministrazione della difesa ha ritenuto di dover dare all'articolo 69 della legge di avanzamento, interpretazione basata su una decisione del Consiglio di Stato che riguardava un solo caso.

Questa interpretazione infatti impedisce agli ufficiali in servizio permanente effettivo, in vantaggio di carriera, di superare i pari grado che abbiano conseguito gli stessi vantaggi a seguito della legge in questione, anche se in precedenza questi ultimi erano in coda nel ruolo di anzianità. È giusta quindi la proposta di legge in discussione, che tende ad eliminare tale incongruenza; desidero però dichiarare che sono stupito dell'acquiescenza dimostrata dall'amministrazione nei riguardi della pronuncia del Consiglio di Stato, che la vincolava per il solo caso di specie.

**ANGELINI.** Il gruppo comunista ritiene che questo provvedimento tenda a rendere giustizia in un caso concreto. Il nostro gruppo si asterrà però dal votarlo per sottolineare l'esigenza di arrivare ad un provvedimento organico sull'avanzamento degli ufficiali, che ci esoneri dal continuo esame di situazioni settoriali.

**ORLANDO.** Concordo con la necessità di approntare un provvedimento organico che ci consenta di finire di tessere e cucire l'abito di Arlecchino fatto a base di pezze. In considerazione, però, del fatto che è pure deplorabile non mettere « la pezza » quando questa necessita, dichiaro che voterò a favore del provvedimento in discussione.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**RADI, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Concordo con le ragioni illustrate dal relatore a sostegno di questo provvedimento che si palesa urgente e fondato. Mi dichiaro favorevole alla proposta di emendamento avanzata dal relatore all'articolo 2 e preannuncio un emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 1,

che ne mantiene per altro intatta la sostanza pur mutandone la formulazione.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo.

**ART. 1.**

L'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale in possesso di eguale titolo ove questi fosse già di lui più anziano prima dell'acquisizione dello stesso titolo ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 1.**

L'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria arma o servizio che, già di lui più anziano all'atto della nomina o della promozione al grado di tenente, abbia conseguito vantaggi di carriera per eguale titolo, salvo il caso di modifiche di anzianità in detto grado o in quelli di capitano, maggiore e tenente colonnello, conseguenti all'acquisizione di vantaggi di carriera per titoli diversi o a detrazioni di anzianità subite per le cause indicate nell'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, o a ritardi nello svolgimento della carriera ».

**VAGHI, Relatore.** Sono favorevole all'accoglimento di questo emendamento.

**ANGELINI.** Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'articolo 1 nel nuovo testo presentato dal Governo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 1.

*(È approvato).*

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1975

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto, ai soli fini giuridici, dal 1° luglio 1973.

Il relatore, onorevole Vaghi, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* «dal 1° luglio 1973»,  
*con le altre:* «dal 1° giugno 1972».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

ANGELINI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.

(*E approvato*).

Il provvedimento sarà votato immediatamente a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: «Istituzione presso il Ministero della difesa del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica (*Modifi-*

*cato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2419-B):*

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Presenti . . . . .        | 22 |
| Votanti . . . . .         | 15 |
| Astenuti . . . . .        | 7  |
| Maggioranza . . . . .     | 8  |
| Voti favorevoli . . . . . | 15 |
| Voti contrari . . . . .   | 0  |

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge SOBRERO e VAGHI: «Modifiche all'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica» (3321):

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Presenti . . . . .        | 22 |
| Votanti . . . . .         | 15 |
| Astenuti . . . . .        | 7  |
| Maggioranza . . . . .     | 8  |
| Voti favorevoli . . . . . | 15 |
| Voti contrari . . . . .   | 0  |

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Armani, Bologna, Buffone, Caiati, de Meo, Guadalupi, Lettieri, Magri, Mattarelli, Negrari, Orlando, Savoldi, Sobrero, Vaghi e Zoppi.

*Si sono astenuti:*

Angelini, Bisignani, Cerri Carlo, Mignani, Pellizzari, Tesi e Venegoni.

**La seduta termina alle 10,35.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO